

Folio

**Organo ufficiale
del Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali**

00187 ROMA - Via del Tritone, 102
Tel. (06) 487.14.31 - 474.25.47
Fax 482.03.94

Consiglio Nazionale

GIUSEPPE JOGNA - Presidente
FERNANDO PAGANARDI - V. Presidente
RAFFAELE GULIZIA - Segretario

Consiglieri:

GIORGIO AITA
STEFANO ANGELILLO
BENITO BUDELACCI
BERARDINO CANTALINI
LUIGI CERUTTI
SILVIO MADDALONI
FEDERICO NOLLI
DANILO PASTORINI

Direttore responsabile

GIUSEPPE JOGNA

Coordinatore

BERARDINO CANTALINI

Comitato di Redazione

BERARDINO CANTALINI
ROBERTO BONAZZI
RAFFAELE GULIZIA
GIUSEPPE JOGNA
VINCENZO MATERA
UGO MERLO
FERNANDO PAGANARDI
VINCENZO PICARDI

Capo Redattore

G. L.

Gli articoli e le note, firmati, esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, né la redazione del periodico.

**Progetto grafico
e impaginazione**

NAZZARENO GRAZIOSI

Foto: Publifoto, Roma

Questa pubblicazione — fuori commercio — è inviata agli iscritti agli Albi Professionali dei Periti Industriali e, stampata dalla Edigraf Editoriale Grafica di Roma, circola in 48.500 esemplari.

Iscrizione presso
Tribunale di Roma n. 15997
del 26 luglio 1975

Spedizione in
Abbonamento Postale Gr. III/70



**70 anni
di presenza
dei Periti Industriali
in Italia sollecitano
la memoria storica
di una professione
radicata nella
società e nella
cultura del Paese.**

SOMMARIO

N. 6

GIUGNO 1993

4

Speciale Assemblea Nazionale Presidenti di Collegio
Una professione in crescita e in cerca di risposte

8

Produzione, formazione e Università

9

Etica e deontologia nella libera professione
Massimo D'Ambrosio

10

Linee di sviluppo per il governo delle risorse umane
nel breve-medio termine
Maria Pia Camusi

12

Il laboratorio del Gran Sasso
Berardino Cantalini

14

Sentenze T.A.R.

16

Meno Stato, più mercato
Giannetto Mancini

17

Parlamento Europeo

27

Ponteggi: la protezione da fulmini

28

Vita di Collegio

30

Prezzi al consumo e costo di costruzione

31


Professione / Legislazione

32

Dalla Stampa

Il Vice-Presidente del C.N.P.I. Per. Ind. Federico Nollì, che ha formalizzato le proprie dimissioni dalla specifica carica, nella seduta di Consiglio Nazionale, tenutasi in Roma il 29 aprile 1993, è stato sostituito dal Per. Ind. Fernando Paganardi.

Etica e deontologia nella libera professione



L'assetto economico-sociale del Paese sta attraversando un momento in cui si avvertono, sempre più pressanti, esigenze di trasparenza, di correttezza, di lealtà nelle pubbliche istituzioni, nei partiti, nello svolgimento dell'ordinaria vita associata. Ma è ormai entrato nella comune considerazione che la legge penale, la norma civile, e la Giustizia nel suo insieme, non costituiscono, né possono costituire, solida barriera nei confronti del comportamento illecito, perché l'apparato statale può e deve intervenire solo nel momento di massima patologia, senza, peraltro, speranza di successo se il momento patologico investe categorie vaste e indifferenziate di persone.

Il ricorso ai gravi rimedi offerti dalla Legge penale deve essere sempre più raro, e da attivare solo in casi eccezionali. Ciò può avvenire mediante un profilo costante di verifica della correttezza sociale, che intervenga lontano dal momento patologico grave. Un ruolo importante può e deve essere svolto, a questo riguardo, dagli ordinamenti particolari, da-

gli ordinamenti giuridici propri di gruppi ristretti o determinati di soggetti che presentino una propria autonoma configurazione.

Primi tra tutti gli ordinamenti professionali che, con i loro organismi istituzionali, grazie alla loro rilevanza sociale, possono svolgere un compito fondamentale all'interno della più vasta aspirazione di correttezza e di etica del Paese. L'intervento degli organismi professionali è tanto più meritorio quando si pensi, oltretutto, alla particolarità dei moduli comportamentali delle singole categorie. È assai difficile dall'esterno distinguere il comportamento corretto dal comportamento non leale, sicché, in molti casi, solo l'organismo professionale ha le conoscenze, i parametri, e i mezzi per tutelare la professione esaltandone la dignità attraverso il comportamento di ciascuno dei suoi componenti.

Non basta la legge penale. A prevenire comportamenti illeciti occorrono anche ordinamenti giuridici propri di gruppi ristretti com'è nel caso delle professioni.

Dal punto di vista tecnico-giuridico la situazione però, non è mai stata molto chiara, perché i vari ordinamenti professionali sono sempre stati carenti da questo punto di vista, ancorché, da molto tempo, la dottrina più accorta ha iniziato a rinvenire all'interno delle singole disposizioni normative dei principi impliciti o inespressi che concedono potere di verifica deontologica ai Consigli degli Ordini e dei Collegi e, in seconda istanza, ai Consigli Nazionali Professionali. Di recente, un'importante novità sembra aver fugato molte perplessità al riguardo. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 14 febbraio 1992 n. 1811 si è addestrata da un lato sulla diversa funzione dei Consigli degli Ordini e dei Collegi e dei Sindacati di profes-

sionisti della categoria, che sono, questi ultimi, enti semplicemente di fatto, con adesione libera e con una regolamentazione del tutto autonoma e a carattere privatistico, e, dall'altro ha enucleato gli elementi basilari della funzione di enti esponenziali della categoria degli Ordini e dei Collegi professionali, che debbono tutelare gli interessi generali delle categorie professionali, coincidenti con gli interessi dello Stato ad una corretta disciplina delle professioni intellettuali attraverso addirittura l'emanazione di precise norme comportamentali aventi valore obbligatorio per tutti gli iscritti.

L'appartenenza ad un Ordine o ad un Collegio, che costituisce ordinamento giuridico particolare, comporta necessariamente, per la Suprema Corte, l'instaurazione di un rapporto tra il gruppo eretto a persona ed il singolo che concorre a formarlo, sicché in virtù di tale rapporto il singolo iscritto è tenuto ad osservare i comportamenti che sono richiesti dai fini istituzionali del gruppo, e ad astenersi da quei comportamenti che sono in contraddizione e in conflitto con essi.

Tra i compiti dei Consigli Nazionali Professionali e dei Consigli degli Ordini e dei Collegi viene dunque ora fatta rientrare espressamente la funzione di elaborare ed applicare un codice deontologico, con efficacia vincolante per tutti gli iscritti. La portata della sentenza della Suprema Corte è di valore incalcolabile. Perché consente, da oggi, a tutti i Consigli Nazionali di riflettere sulle modalità comportamentali più idonee per raggiungere gli interessi generali della collettività, intervenendo con gli strumenti disciplinari opportuni per la corretta applicazione delle norme di carattere generale. Si tratta, indubbiamente, di una novità di rilievo, che segna il passaggio ad una fase più incisiva e più penetrante dei ruoli dei Consigli Nazionali e dei Consigli locali nella vita dei professionisti e, giuste le premesse dianzi accennate, nello svolgimento stesso dei rapporti sociali dell'intero Paese.

Massimo D'Ambrosio